



Decreto n° 2274/LAVFORU del 14/03/2019

Fondo Sociale Europeo – Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione – Programma Operativo 2014/2020. Asse 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà. Pianificazione periodica delle operazioni – PPO annualità 2018. Programma specifico n. 23/18 – Misure per il sostegno all’accesso delle famiglie in condizioni di svantaggio ai servizi per la prima infanzia. Approvazione avviso pubblico.

### Il Direttore del Servizio coordinamento politiche per la famiglia

**Vista** la deliberazione 23 luglio 2018, n. 1363 con cui la Giunta regionale ha approvato, con decorrenza 2 agosto 2018, l’articolazione organizzativa generale dell’Amministrazione regionale e l’articolazione e la declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;

**Considerato** che l’incarico di direttore del Servizio coordinamento politiche per la famiglia risulta attualmente vacante e tutti gli atti di competenza del Servizio sono a firma del direttore centrale;

**Vista** la deliberazione 25 luglio 2018, n. 1386, con cui la Giunta regionale ha disposto il conferimento di incarico di Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia in capo al dirigente del ruolo unico regionale al dott. Nicola Manfren a decorrere dal 2 agosto 2018;

**Visto** il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con DPR. 27 agosto 2004 n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni;

**Vista** la Legge regionale 18 agosto 2005 n. 20 del “Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia”;

**Vista** la Legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;

**Vista** la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 31 “Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza

locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6”;

**Visto** il “Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l’abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici di cui all’articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)” e successive modifiche, emanato con D.P.Reg. n. 139/Pres. del 10 luglio 2015;

**Considerato** che, con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014, la Commissione europea ha approvato il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

**Considerato** che, con D.P.Reg. 0203 del 15 ottobre 2018, è stato emanato il “Regolamento per l’attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 – Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione, in attuazione dell’articolo 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26);

**Considerato** che, con deliberazione della Giunta regionale n. 693 del 21 marzo 2018 e successive modifiche ed integrazioni, è stato approvato il documento “Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – annualità 2018”, e s.m.i., che prevede, fra l’altro, la realizzazione del programma specifico n. 23/18 - Misure per il sostegno all’accesso delle famiglie in condizioni di svantaggio ai servizi per la prima infanzia;

**Considerato** che il Programma specifico n. 23/18 si realizza nell’ambito dell’Asse 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà - del Programma Operativo, con riguardo alla priorità di investimento 9.iv) Miglioramento dell’accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali, con uno stanziamento di euro 3.000.000,00;

**Visto** il parere di conformità espresso dall’Autorità di gestione del POR - Fondo Sociale Europeo con nota Prot. n. 24331/P del 14/3/2019;

**Considerato** di dare attuazione al Programma specifico n. 23/18 con apposito Avviso pubblico;

**Ritenuto** di:

- a) procedere all’approvazione dell’Avviso pubblico destinato alla selezione delle operazioni inerenti l’attuazione al programma specifico n. 23/18 - Misure per il sostegno all’accesso delle famiglie in condizioni di svantaggio ai servizi per la prima infanzia – del documento “Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – annualità 2018” come da Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b) destinare al finanziamento delle operazioni da realizzare sulla base dell’Avviso pubblico, di cui al punto precedente, la somma complessiva di euro 3.000.000,00 a valere sul POR-FSE 2014-2020 - Asse 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà priorità di investimento 9.iv) Miglioramento dell’accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali;
- c) disporre la pubblicazione del presente provvedimento e dell’Avviso, Allegato A che costituisce parte integrante, sul Bollettino Ufficiale della Regione;

## **Decreta**

Per le motivazioni in premessa

1. È approvato l’Avviso pubblico destinato alla selezione delle operazioni inerenti l’attuazione al programma specifico n. 23/18 - Misure per il sostegno all’accesso delle famiglie in condizioni di svantaggio ai servizi per la prima infanzia – del documento “Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – annualità 2018” come da Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**2.** È destinata, al finanziamento delle operazioni da realizzare sulla base dell'Avviso pubblico, di cui al punto 1, la somma complessiva di euro 3.000.000,00 a valere sul POR-FSE 2014-2020 - Asse 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà priorità di investimento 9.iv) Miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali.

**3.** Il presente provvedimento, comprensivo dell'Allegato A parte integrante, sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il direttore centrale  
dott. Nicola Manfredi  
*firmato digitalmente*

## **Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia**

Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione Programma  
Operativo del Friuli Venezia Giulia Fondo sociale europeo –  
Programmazione 2014/2020  
Asse 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà

Pianificazione periodica delle operazioni – PPO 2018  
Programma specifico n. 23/18 – Misure per il sostegno all'accesso delle famiglie in  
condizioni di svantaggio ai servizi per la prima infanzia

**AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE  
FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO AI SERVIZI  
EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) E PER LA  
CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO - A.E. 2019-20**

## Sommario

<b>1. LE PREMESSE</b>	<b>3</b>
<b>2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO</b>	<b>4</b>
<b>3. DEFINIZIONI</b>	<b>7</b>
<b>4. SOGGETTI BENEFICIARI DELLE OPERAZIONI</b>	<b>7</b>
<b>5. DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI</b>	<b>8</b>
<b>6. DESCRIZIONE E STRUTTURA DELLE OPERAZIONI</b>	<b>10</b>
<b>6.1 REQUISITI DI ACCESSO AL BUONO DI SERVIZIO</b>	<b>10</b>
<b>6.2 CRITERI PER LA GESTIONE DELLE DOMANDE DEI BUONI DI SERVIZIO</b>	<b>11</b>
<b>6.3 ADEMPIMENTI DEI SOGGETTI ATTUATORI</b>	<b>12</b>
<b>6.4 TRAFERIMENTI AD ALTRO SERVIZIO EDUCATIVO SUCCESSIVI ALLA CONCESSIONE DEL BUONO DI SERVIZIO</b>	<b>12</b>
<b>7 DESTINATARI DELLE OPERAZIONI</b>	<b>13</b>
<b>8. RISORSE FINANZIARIE</b>	<b>13</b>
<b>9. GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>14</b>
<b>10. ORESENTAZIONE DELLE OPERAZIONI</b>	<b>14</b>
<b>11. SELEZIONE DELLE OPERAZIONI</b>	<b>14</b>
<b>12. APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI</b>	<b>16</b>
<b>13. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO</b>	<b>16</b>
<b>14. FLUSSI FINANZIARI</b>	<b>16</b>
<b>15. REVOCA DEL CONTRIBUTO</b>	<b>16</b>
<b>16. RENDICONTAZIONE</b>	<b>16</b>
<b>17. TRATTAMENTO DEI DATI</b>	<b>17</b>
<b>18. INFORMAZIONE E PUBBLICITA'</b>	<b>18</b>
<b>19. PRINCIPI ORIZZONTALI</b>	<b>18</b>
<b>20. ELEMENTI INFORMATIVI</b>	<b>18</b>
<b>21. CONTROLLO E MONITORAGGIO</b>	<b>19</b>
<b>22. SINTESI DEI TERMINI DI RIFERIMENTO</b>	<b>19</b>

## 1. LE PREMESSE

1. Il Friuli Venezia Giulia ha una lunga e consolidata tradizione nel campo dei servizi educativi integrati per la prima infanzia che è radicata nell'economia e nel modello di welfare locale. Lo sviluppo dei servizi per l'infanzia in un'ottica di offerta flessibile e differenziata risulta oggi fondamentale non solo per consentire la possibilità delle famiglie di conciliare i tempi di vita e di lavoro ma anche per assicurare lo sviluppo socio educativo dei minori.

2. La Regione intende implementare, attraverso l'azione del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014/2020 (di seguito POR FSE), un attento mix tra misure di tipo universale volte ad assicurare servizi di qualità a tutti i cittadini e misure di tipo mirato finalizzate ad aiutare le persone più svantaggiate, in particolare donne e che, pur esprimendo un relativo maggiore bisogno di questi servizi, incontrano tradizionalmente maggiori difficoltà ad accedervi.

3. Il Documento di pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2018 - approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 693 del 21 marzo 2018, e successive modifiche e integrazioni, di seguito PPO 2018, ha inteso tenere ben presenti tali aspetti, con la previsione del programma specifico n. 23/18 - Misure per il sostegno all'accesso delle famiglie in condizioni di svantaggio ai servizi per la prima infanzia - da attuare nel quadro dell'Asse 2 del POR FSE. Il Programma prevede un ambito di intervento di particolare rilevanza, rappresentato dall'offerta di buoni di servizio per usufruire dei servizi socio educativi dedicati alla prima infanzia (nidi d'infanzia, servizi integrativi, servizi sperimentali, secondo quanto regolato a livello regionale dalla LR. 20/2005). Si tratta di un'azione che, nel vedere come principali referenti i nuclei familiari con minori, intende da un lato assicurare le migliori condizioni di vita dei minori stessi, dall'altro assicurare quelle condizioni necessarie a favorire la partecipazione dei membri responsabili di cura, e in particolare delle donne, al mercato del lavoro, così come d'altra parte stabilito nella raccomandazione (2008/807/CE) della Commissione sull'inclusione attiva.

4. Il presente avviso è finalizzato a promuovere, anche in un'ottica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, l'accesso delle famiglie in condizioni di svantaggio ai servizi educativi per la prima infanzia, sostenendone i costi per la frequenza mediante l'abbattimento della retta attraverso la concessione di buoni servizio.

5. Con tale avviso si dà attuazione al programma specifico n. 23/18 - Misure per il sostegno all'accesso delle famiglie in condizioni di svantaggio ai servizi per la prima infanzia - del PPO 2018. Esso si colloca all'interno del quadro programmatico del POR nel seguente modo:

a) Asse: 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà

b) Priorità di investimento: 9.iv) Miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale

c) Obiettivo specifico: 9.3 Aumento/consolidamento/qualificazione dei servizi di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazione dell'autonomia e dell'offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali da verificare il seguito:

d) Azione: 9.3.3 Implementazione di buoni servizio per servizi socioeducativi prima infanzia [anche in ottica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, per favorire l'accesso dei nuclei familiari alla rete dei servizi socioeducativi e a ciclo diurno e per favorire l'incremento di qualità dei servizi sia in termini di prestazioni erogate che di estensione delle fasce orarie e di integrazione della filiera]

e) Settore di intervento: 112 - Miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi i servizi sociali e le cure sanitarie d'interesse generale

f) Forma di finanziamento: 01 – Sovvenzione a fondo perduto

g) Meccanismi territoriali di attuazione: 07 – Non pertinente

h) Dimensione tematica secondaria del FSE: 08 – Non pertinente

i) Tipo di territorio: 07 – Non pertinente

j) Tipo di aiuto: Nessun regime di aiuto

k) Indicatori di risultato della priorità di investimento:

ID	Indicatore	Categoria di Regioni	Unità di misura dell'indicatore	Indicatore comune di output usato come base per la definizione dell'obiettivo
SR 4	Offerta di servizi per l'infanzia (numero posti) con buoni servizio sul totale dell'offerta	Regioni più sviluppate	%	-
SR 5	Tasso di bambini tra zero e 3 anni destinatari delle misure relative ai servizi di assistenza all'infanzia	Regioni più sviluppate	%	

l) Indicatori di output della priorità di investimento:

ID	Indicatore	Unità di misura	Fondo	Categoria di Regioni
CO 05	Lavoratori, compresi gli autonomi	numero	FSE	Regioni più sviluppate
SO 1	Bambini accolti dai servizi per l'infanzia	numero	FSE	Regioni più sviluppate
CO 20	Numero di progetti attuati completamente o parzialmente da parti sociali o da ONG	numero	FSE	Regioni più sviluppate
CO 22	Numero progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale	numero	FSE	Regioni più sviluppate

m) la Struttura regionale attuatrice del programma specifico, di seguito SRA, individuata dal PPO 2018, è il Servizio coordinamento politiche per la famiglia della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia.

## 2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il presente avviso viene adottato con riferimento al seguente quadro normativo:

### 1. Normativa UE

- REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e

disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- REGOLAMENTO (UE) N. 1304/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 215/2014 DELLA COMMISSIONE del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 821/2014 DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;

- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1011/2014 DELLA COMMISSIONE del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;

- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) n. 207/2015 DELLA COMMISSIONE del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative ad un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 240/2014 DELLA COMMISSIONE del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;

- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 480/2014 DELLA COMMISSIONE del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

## 2. Atti UE

- Accordo di Partenariato Italia 2014/2020 adottato dalla Commissione europea il 29 ottobre 2014;

- Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 – Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione – della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014.

### 3. Normativa regionale

- Legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 “Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso” e successive modifiche e integrazioni;
- Legge regionale 18 agosto 2005 n. 20 del “Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia”;
- Legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;
- Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 31 “Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6”;
- “Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l’abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici di cui all’articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)” e successive modifiche, emanato con D.P.Reg. n. 139/Pres. del 10 luglio 2015;
- “Regolamento per l’attuazione del programma operativo regionale POR del Fondo Sociale Europeo 2014/2020 – investimenti a favore della crescita e dell’occupazione, in attuazione dell’articolo 8, comma 17 della Legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell’articolo 6 della Legge regionale 10 novembre 2015 n. 26)”, emanato con D.P.Reg. 203/Pres. del 15 ottobre 2018.

### 4. Atti regionali

- Delibera della Giunta regionale n. 97 del 25 gennaio 2019 ad oggetto “LR 6/2006, art. 17: individuazione degli ambiti territoriali per la gestione associata dei servizi sociali dei comuni. Approvazione definitiva”.
- Documento “Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2 a) regolamento (UE) n. 1303/2013”, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2069 del 26 ottobre 2017, di seguito Metodologie e s.m.i.;
- “Linee guida alle Strutture regionali attuatrici” – SRA nel tempo vigente, di seguito Linee guida;
- “Linee guida in materia di ammissibilità della spesa”, approvate con decreto n. 5723/LAVFORU del 03/08/2016 e successive modifiche e integrazioni;
- Documento “Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – annualità 2018”, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 693 del 21 marzo 2018 e successive modifiche e integrazioni;
- Nota illustrativa delle modifiche alla LR 6/2006 della Direzione centrale salute, politiche sociali, disabilità, prot. n. 2025/P del 25/1/2019 ad oggetto “Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 31 (Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 Concernenti gli enti locali) e alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)). Nota illustrativa delle modifiche alla LR 6/2006.
- “Documento sui Principi orizzontali nell’attuazione del POR: Sviluppo sostenibile, Pari opportunità e non discriminazione, Parità tra uomini e donne”, approvato con Decreto n° 5716/LAVFORU del 03/08/2016.

### 3. DEFINIZIONI

1. Nel rispetto dell'art. 2 del Regolamento n. 1303/2013, si intendono come beneficiari gli enti gestori del Servizio Sociale dei Comuni individuati dall'art. 20 della Legge regionale n. 31/2018 ed evidenziati nella Nota illustrativa della Direzione centrale salute, politiche sociali, disabilità, prot. n. 2025/P del 25/1/2019.
2. I soggetti attuatori responsabili dell'attuazione delle operazioni sono individuati nei:
  - gestori dei servizi educativi che abbiano sottoscritto il disciplinare di impegni di cui all'articolo 14 del "Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all'articolo 15 della LR 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)" emanato con DPR n. 139 dd. 10 luglio 2015;
  - Comuni gestori di servizi educativi che siano dispensati dalla sottoscrizione del disciplinare di impegni per effetto delle disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 14 soprarichiamato.

### 4. SOGGETTI BENEFICIARI DELLE OPERAZIONI

1. I soggetti beneficiari, aventi titolo alla presentazione delle operazioni previste dal presente avviso, sono gli enti gestori del Servizio Sociale dei Comuni, di seguito SSC, così come individuati dall'art. 20 della Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 31 "Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)" ed evidenziati nella "Nota illustrativa delle modifiche alla LR 6/2006 della Direzione centrale salute, politiche sociali, disabilità", prot. n. 2025/P del 25/1/2019 e, precisamente:

<b>Enti gestori SSC</b>
Comune di Duino Aurisina
Comune di Muggia
Comune di Trieste
Comune di Gorizia
Comune di Monfalcone
AAS n 3 (per Ambito Gemonese Canal del Ferro-Val Canale)
AAS n 3 (per Ambito Carnia)
AAS n 3 (per Ambito Collinare)
Comune di Tarcento
Comune di Cividale
Azienda pubblica di Servizi alla Persona "Daniele Moro"
UTI Friuli Centrale
UTI Agro Aquileiese
Comune di Latisana

Comune di Sacile
UTI Tagliamento
Comune di Azzano Decimo
UTI Valli e Dolomiti friulane
Comune di Pordenone

2. I Soggetti beneficiari devono possedere la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per realizzare l'operazione, ai sensi dell'art. 125, comma 3, lett. d) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, pena la non ammissibilità dell'operazione. Conformemente a quanto stabilito dalle Linee guida alle SRA, per i soggetti pubblici, il possesso delle richiamate capacità si dà per assoluto.

3. I Soggetti beneficiari gestiscono gli interventi tramite i Soggetti Attuatori.

#### **5. DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI**

1. Il soggetto beneficiario opera in un quadro di riferimento dato dalla adozione, da parte della SRA, degli atti amministrativi di approvazione e ammissione al finanziamento dell'operazione, di concessione del contributo, di erogazione dell'anticipazione finanziaria e di erogazione del saldo spettante previsti dal presente Avviso.

2. Le operazioni sono approvate con decreto del dirigente responsabile della SRA entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di selezione da parte della Commissione di valutazione.

3. La SRA, con decreto del dirigente responsabile, provvede all'adozione dell'atto di concessione del contributo entro 60 giorni dall'adozione del decreto di cui al comma 2.

4. La SRA, ad avvenuta adozione del decreto di concessione del contributo, trasmette apposita nota al soggetto beneficiario nella quale comunica gli estremi del decreto di concessione, reperibile sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) (Amministrazione trasparente), e il codice dell'operazione assegnato.

5. La SRA, con decreto del dirigente responsabile e presentata da parte del soggetto attuatore, provvede all'erogazione dell'anticipazione finanziaria, nella misura prevista dall'Avviso.

6. Il rendiconto delle spese sostenute è oggetto di verifica da parte della struttura regionale competente dell'Autorità di Gestione entro 60 giorni dal ricevimento del rendiconto medesimo.

7. L'erogazione del saldo, ove spettante, avviene con decreto adottato dal decreto del dirigente responsabile della SRA entro 30 giorni dalla approvazione del rendiconto.

8. Il soggetto beneficiario deve assicurare:

a) il rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità previsti dal presente Avviso;

b) la tenuta di un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un'operazione;

c) la trasmissione, tramite pec, della dichiarazione dell'avvio dell'operazione entro il settimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso di cui al successivo comma 9, lettera a), allegando copia dell'avviso medesimo e la stampa dell'acquisizione del Codice Unico di progetto di Investimento Pubblico (CUP);

d) la realizzazione dell'operazione in conformità a quanto previsto nell'operazione ammessa a contributo;

e) la completa realizzazione dell'operazione;

f) la trasmissione delle dichiarazioni di avvio e di conclusione dell'operazione nei termini previsti dal Regolamento emanato con D.P.Reg. n. 203/Pres. Del 15 ottobre 2018;

- g) il flusso delle comunicazioni con la SRA durante lo svolgimento dell'operazione, con l'utilizzo della modulistica esistente;
- h) l'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) per la trasmissione alla SRA di tutte le comunicazioni relative al procedimento, inviando le corrispondenze all'indirizzo indicato nell'Avviso;
- i) la conclusione dell'operazione entro i termini stabiliti nel decreto di concessione;
- j) la presentazione del rendiconto delle spese entro i termini stabiliti dall'Avviso;
- k) la corretta tenuta della documentazione ai fini dei controlli in itinere ed ex post;
- l) la piena disponibilità nelle fasi di controllo in itinere in loco;
- m) la conservazione presso i propri uffici delle versioni originali della documentazione rilevante per la realizzazione dell'operazione.

9. Inoltre, i soggetti beneficiari:

- a) una volta acquisito un Codice Unico di progetto di Investimento Pubblico (CUP) in relazione alle operazioni pubblicano un avviso nel quale deve essere riportato il CUP ed il Codice operazione, redatto in conformità allo schema disponibile al seguente collegamento, <http://bandiformazione.regione.fvg.it/fop2011/>, rivolto alle famiglie potenzialmente interessate a presentare domanda per l'ottenimento del buono di servizio. L'avviso deve prevedere che le domande devono essere presentate perentoriamente entro il 31 maggio 2019 e deve essere pubblicato con modalità che garantiscano la trasparenza e la massima diffusione delle necessarie informazioni secondo quanto previsto al paragrafo 18;
- b) sono tenuti a informare la platea dei possibili assegnatari che l'iniziativa è cofinanziata dal Fondo sociale europeo nell'ambito dell'attuazione del POR e a riportare in tutti i documenti di carattere informativo e pubblicitario gli emblemi previsti dagli adempimenti relativi alla comunicazione del POR FSE;
- c) ricevono le domande di concessione del buono di servizio e provvedono alla relativa istruttoria, nonché all'inserimento dei dati nell'applicativo informatico dedicato messo a disposizione della Regione anche ai fini della rendicontazione delle operazioni;
- d) ai fini dei controlli, conservano tutte le domande di concessione del buono di servizio e le copie dei titoli di addebito trasmessi trimestralmente dai soggetti Attuatori in un unico fascicolo, con modalità atte a distinguerle dalla documentazione di diversa natura e in un unico luogo che dovrà essere comunicato alla Struttura regionale attuatrice;
- e) provvedono alla formazione della graduatoria dei richiedenti, valida per l'anno educativo 2019/2020, nella quale sono individuati i destinatari del buono di servizio secondo le disposizioni di cui al paragrafo 6 punto 2 e l'importo assegnato definito dal paragrafo 6 punto 1;
- f) approvano la graduatoria entro il 30 giugno 2019 e ne dispongono la pubblicazione sul sito internet istituzionale con le modalità indicate al paragrafo 18 e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali;
- g) provvedono alla concessione degli importi corrispondenti ai buoni di servizio nelle misure indicate al paragrafo 6, punto 1, fino a esaurimento delle risorse disponibili;
- h) comunicano ai soggetti Attuatori di pertinenza, mediante applicativo informatico dedicato messo a disposizione dalla Regione, i nominativi dei destinatari ammessi, gli importi dei relativi buoni di servizio specificandone il mese di decorrenza e di cessazione, nonché le tipologie di frequenza agli stessi collegate;
- i) gestiscono la spesa relativa alle operazioni distinguendola contabilmente da ogni altra spesa sostenuta a fronte di risorse finanziarie allocate per le medesime finalità;

- j) a fronte delle comunicazioni pervenute mediante l'applicativo informatico dedicato messo a disposizione della Regione, provvedono a rimborsare i soggetti Attuatori degli importi corrispondenti ai buoni di servizio applicati mensilmente a scapito delle rette dovute dai destinatari;
- k) provvedono allo scorrimento della graduatoria qualora si verificano avanzi di risorse determinati da rinunce al beneficio o da benefici eccedenti la retta sostenuta dai destinatari; in tal caso, il riconoscimento del buono di servizio non è retroattivo;
- l) provvedono ad inviare un file riepilogativo in formato Excel, il cui formato sarà inviato dalla SRA, completo di tutti i dati necessari al monitoraggio.

## 6. DESCRIZIONE E STRUTTURA DELLE OPERAZIONI

1. Il presente Avviso prevede la presentazione, da parte dei soggetti beneficiari di cui al paragrafo 4, di operazioni per sostenere l'accesso alle famiglie in condizioni di svantaggio ai servizi educativi per la prima infanzia, di cui alla Legge regionale n. 20 del 18 agosto 2005, sostenendone i costi per la frequenza mediante l'abbattimento della retta attraverso la concessione di buoni di servizio.
2. L'avvio dell'operazione decorre dalla pubblicazione dell'avviso, di cui al paragrafo 5, punto 9, da parte dei soggetti beneficiari e termina con la conclusione dell'anno educativo 2019/2020.

### 6.1 REQUISITI DI ACCESSO AL BUONO DI SERVIZIO

1. Il buono di servizio è riconosciuto purché:
  - a) almeno un genitore risieda o presti continuativamente attività lavorativa in regione da almeno un anno;
  - b) l'ISEE calcolato, qualora ne ricorrano le condizioni, anche con le modalità di cui all'articolo 7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, risulti pari o inferiore a Euro 20.000,00;
  - c) i genitori risultino occupati ovvero si trovino nello stato di disoccupazione di cui all'articolo 19 del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive", ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
2. In considerazione dei requisiti richiesti dal presente avviso per promuovere l'accesso delle famiglie in condizioni di svantaggio ai servizi educativi per la prima infanzia, sostenendone i costi per la frequenza mediante l'abbattimento della retta e, tenuto conto degli importi mensili del beneficio per l'anno educativo 2018-19, stabilito con deliberazione della Giunta regionale n. 1622 del 30 agosto 2018 per l'abbattimento delle rette di cui all'articolo 15 della l.r. 20/2005, l'importo del buono di servizio riconosciuto per ciascun destinatario è definito come segue:
  - a) Euro 300,00 mensili per la frequenza a tempo pieno di nidi d'infanzia e di servizi educativi domiciliari come definiti, rispettivamente, dagli articoli 3 e 4, comma 2, lettera c, della LR 20/2005.
  - b) Euro 150,00 mensili per la frequenza a tempo parziale di nidi e di servizi educativi domiciliari, nonché di frequenza di servizi integrativi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) e b), della LR 20/2005 per almeno 30 ore mensili.
3. Si ha frequenza a tempo pieno nei casi in cui l'iscrizione preveda la fruizione del servizio per almeno 100 ore al mese e con almeno 10 giorni con frequenza superiore alle 5 ore;
4. Si ha frequenza a tempo parziale nei casi in cui l'iscrizione preveda la fruizione del servizio di durata inferiore ai limiti minimi stabiliti per la frequenza a tempo pieno, per almeno 30 ore mensili
5. In caso di iscrizione presso i servizi sperimentali di cui all'articolo 5, comma 1, della LR 20/2005, a seconda della loro assimilabilità ai servizi di cui agli articoli 3 e 4, comma 2, lettere a), b) e c) della LR 20/2005 e del tipo di

frequenza sulla base dei termini dell'iscrizione, l'entità del buono di servizio spettante è quello specificato alla lettera a) ovvero alla lettera b) del comma 2 del presente paragrafo.

6. Il buono di servizio viene erogato, nei limiti degli importi di cui al punto 2 del presente paragrafo, fino a concorrenza del costo complessivo a carico della famiglia per la frequenza presso il servizio educativo nel mese di riferimento. In nessun caso verrà riconosciuto un buono di servizio per un importo superiore al costo sostenuto dalla famiglia.

7. I benefici connessi al buono di servizio di cui al presente avviso non sono cumulabili con quelli erogati a valere sul fondo per l'abbattimento delle rette di cui all'articolo 15 della LR 20/2005.

## **6.2 CRITERI PER LA GESTIONE DELLE DOMANDE DEI BUONI DI SERVIZIO**

1. Tutte le domande per l'ottenimento dei buoni di servizio, presentate presso i soggetti individuati all'articolo 4 del Regolamento emanato con DPRReg. 139/2015 e debitamente compilate in ogni loro parte a pena di nullità, vengono ordinate in modo crescente a seconda del valore dell'ISEE del nucleo familiare.

2. In caso di parità, prevalgono i casi in cui entrambi i genitori si trovino in stato di disoccupazione ovvero, in subordine, i casi in cui uno dei genitori si trovi in stato di disoccupazione. In caso di ulteriore parità, prevale la data di presentazione meno recente.

3. Nei seguenti casi le domande sono comunque escluse per carenza dei requisiti essenziali:

a) qualora non siano supportate dall'iscrizione a un servizio educativo per la prima infanzia tra quelli individuati al paragrafo 3 punto 2, fermo restando quanto precisato al paragrafo 7;

b) qualora nessuno dei genitori sia residente o presti continuativamente attività lavorativa in regione da almeno un anno;

c) qualora almeno uno dei genitori risulti non occupato ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del D.lgs. 150/2015;

d) qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti superiore a Euro 20.000,00.

4. Entro il 30 giugno 2019 ciascun soggetto beneficiario forma una graduatoria secondo le modalità individuate nei precedenti punti e provvede a individuare i destinatari del buono di servizio per l'intero anno educativo 2019-20, fino a esaurimento delle risorse disponibili, e alla concessione degli importi corrispondenti.

5. La graduatoria, recante le dichiarazioni e gli emblemi specificati al paragrafo 18, viene pubblicata sul sito internet istituzionale del soggetto beneficiario e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

6. Entro il 31 luglio 2019 ciascun soggetto beneficiario, mediante l'applicativo informatico dedicato messo a disposizione dalla Regione, comunica ai soggetti attuatori, distintamente per ciascun servizio educativo, l'elenco dei destinatari ammessi al buono di servizio, gli importi dei relativi buoni di servizio specificandone il mese di decorrenza e quello di cessazione, nonché le modalità di frequenza agli stessi collegate come definite all'art. 2 del Regolamento di cui al DPRReg. 139/Pres. del 10 luglio 2015.

7. Qualora a seguito della comunicazione di cui al precedente punto l'iscrizione al servizio educativo risulti, sulla base delle definizioni indicate al comma precedente, con una modalità di frequenza a tempo parziale, l'importo del buono eventualmente concesso per una modalità di frequenza a tempo pieno viene conseguentemente rideterminato. In caso di iscrizione al servizio educativo con modalità di frequenza a tempo pieno, l'eventuale avvenuta concessione del beneficio di entità corrispondente alla modalità di frequenza a tempo parziale non dà luogo ad alcuna rideterminazione.

### 6.3 ADEMPIMENTI DEI SOGGETTI ATTUATORI

1. I soggetti attuatori, sulla base delle comunicazioni di cui alla lettera h) del paragrafo 5, punto 9, applicano mensilmente l'importo del buono spettante a scapito della retta di frequenza. In ogni caso l'importo del buono non spetta per un importo superiore al costo complessivo a carico della famiglia per la frequenza presso il servizio educativo nel mese di riferimento.
2. I titoli di addebito sono emessi dai soggetti attuatori nei confronti degli assegnatari con l'indicazione del destinatario finale, del mese di riferimento, della retta intera al lordo del buono di servizio, dell'importo del buono di servizio, nonché dell'importo della retta a carico della famiglia al netto del buono di servizio.
3. Ai fini dell'ammissibilità della spesa, i titoli di addebito devono riportare la denominazione e il codice fiscale/partita IVA del soggetto attuatore emittente.
4. Entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal 15 ottobre 2019 e fino al 15 settembre 2020, i soggetti attuatori comunicano ai soggetti beneficiari, mediante l'applicativo informatico dedicato messo a disposizione dalla Regione, l'ammontare dei buoni di servizio effettivamente applicati nel mese precedente.
5. La comunicazione è corredata dalla specificazione, per ogni singolo destinatario finale, della tipologia di frequenza sulla base dell'iscrizione, dell'importo del buono di servizio applicato e della corrispondente retta netta e lorda per il mese di riferimento, nonché degli estremi del titolo di addebito emesso per la fruizione del servizio medesimo.
6. Ai fini dei controlli, anche a campione, i soggetti attuatori sono tenuti:
  - a trasmettere trimestralmente ai soggetti beneficiari copia dei titoli di addebito emessi in relazione al riconoscimento dei buoni di servizio, e a conservarli in originale fino alle scadenze previste dalla normativa nazionale e comunitaria vigente;
  - a presentare tempestivamente, e comunque entro 30 giorni, la documentazione eventualmente richiesta dai competenti uffici;
  - a fornire ogni collaborazione richiesta al personale incaricato e a consentire l'accesso alle proprie sedi in caso di ispezioni eventualmente disposte dall'Autorità di gestione, anche in collaborazione con la struttura regionale attuatrice e con i soggetti beneficiari, per la verifica dei requisiti di attribuzione per la parte di pertinenza.

### 6.4 TRASFERIMENTI AD ALTRO SERVIZIO EDUCATIVO SUCCESSIVI ALLA CONCESSIONE DEL BUONO DI SERVIZIO

1. Sono ammessi i trasferimenti ad altro servizio educativo fra quelli individuati al paragrafo 3, punto 2, purché tra la data della cessazione dell'iscrizione originaria e la data della nuova iscrizione intercorra un intervallo non superiore ai 30 giorni. In tali casi, il buono di servizio è conservato entro i limiti di frequenza originariamente richiesti.
2. Nel caso in cui il trasferimento di cui al precedente punto coinvolga servizi educativi operanti in territori afferenti a diversi enti gestori del Servizio Sociale dei Comuni, quello di origine comunica a quello di destinazione l'importo del beneficio spettante e provvede al trasferimento del relativo ammontare residuo ovvero della quota del buono di servizio applicata mensilmente dal servizio educativo di origine a scapito della retta.
3. I casi di cessazione dell'iscrizione diversi da quelli indicati ai precedenti punti comportano la decadenza del buono di servizio a partire dal mese successivo alla cessazione medesima.

## 7. DESTINATARI DELLE OPERAZIONI

I destinatari del buono di servizio sono i genitori o tutori dei bambini che, alla data di presentazione della domanda, siano iscritti per l'anno educativo 2019-20 a uno dei servizi educativi per la prima infanzia gestiti dai soggetti di cui al paragrafo 3, punto 2 del presente avviso. Come previsto dall'articolo 4, comma 3 del Regolamento 139/2015, nel caso di accesso a un servizio gestito da un Comune, oppure ad altri servizi a disposizione del Comune per i quali l'accesso è regolato dal Comune medesimo, l'avvenuta presentazione della richiesta di iscrizione equivale all'iscrizione, purché l'ammissione - anche in via provvisoria - alla frequenza del servizio intervenga entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle domande.

## 8. RISORSE FINANZIARIE

1. Le risorse disponibili per l'anno educativo 2019-20 ammontano a Euro 3.000.000,00 a valere sulle risorse del POR FSE 2014-2020 - Asse 2, Inclusion sociale e lotta alla povertà ed è pari al 100% di contributo pubblico rispetto alla spesa ammissibile.
2. La Regione ripartisce le risorse disponibili tra i soggetti beneficiari sulla base del numero di domande, presentate ai soggetti di cui al paragrafo 3, punto 2, presenti sui rispettivi territori, per l'anno educativo 2018/2019, con ISEE pari o inferiore a Euro 20.000,00 finanziate con il fondo di cui all'articolo 15 della LR 20/2005 e finanziate con le risorse del POR FSE 2014/2020 – Programma specifico 23/15.
3. Le risorse previste per i soggetti beneficiari in base al criterio di cui al comma precedente sono:

<b>Beneficiario</b>	<b>Risorse finanziarie</b>
Comune di Duino Aurisina	22.125,39
Comune di Muggia	67.381,83
Comune di Trieste	922.225,95
Comune di Gorizia	148.843,45
Comune di Monfalcone	206.168,29
AAS n 3 (per Ambito Gemonese Canal del Ferro-Val Canale)	53.302,04
AAS n 3 (per Ambito Carnia)	35.199,46
AAS n 3 (per Ambito Collinare)	97.552,80
Comune di Tarcento	42.239,36
Comune di Cividale	85.484,41
Azienda pubblica di Servizi alla Persona "Daniele Moro"	82.467,31
UTI Friuli Centrale	508.883,67
UTI Agro Aquileiese	65.370,43
Comune di Latisana	31.176,67
Comune di Sacile	151.860,54
UTI Tagliamento	113.643,98
Comune di Azzano Decimo	75.427,42
UTI Valli e Dolomiti friulane	52.296,35
Comune di Pordenone	238.350,65

<b>Totale risorse</b>	<b>3.000.000,00</b>
-----------------------	---------------------

## 9. GESTIONE FINANZIARIA

La gestione finanziaria e la rendicontazione delle operazioni, di cui al presente Avviso, avviene a costi reali.

## 10. PRESENTAZIONE DELLE OPERAZIONI

1. Al fine di poter accedere alle risorse disponibili di cui al presente avviso, i soggetti beneficiari di cui al paragrafo 4, punto 1, inviano esclusivamente tramite PEC alla Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia le operazioni previste dal presente avviso.
2. La PEC va indirizzata a: lavoro@certregione.fvg.it e inviata perentoriamente entro 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul BUR. L'oggetto della PEC deve riportare la seguente dicitura: POR-FSE 2014/2020. PROGRAMMA SPECIFICO 23/18. SOSTEGNO ACCESSO DELLE FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO AI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA.
3. L'operazione deve essere presentata in formato PDF, utilizzando gli appositi modelli disponibili al seguente collegamento, <http://bandiformazione.regione.fvg.it/fop2011/>, relativi a:
  - la domanda di ammissione al finanziamento;
  - il formulario inerente l'operazione;
4. L'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 "Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli", (A.A.S. n. 3) in qualità di ente gestore del Servizio sociale dei Comuni dell'ambito territoriale Gemonese, Canal del Ferro-Val Canale, Carnia e Collinare presenterà una operazione e una domanda di finanziamento per ciascun Ambito territoriale.
5. La documentazione di cui al precedente punto 3 deve essere presentata ai sensi della vigente normativa in materia di autocertificazione e deve essere compilata in ogni sua parte, avendo cura di limitare le parti descrittive entro dimensioni adeguate.
6. La domanda di ammissione al finanziamento e il formulario inerente l'operazione devono essere sottoscritti con firma elettronica qualificata dal legale rappresentante del soggetto beneficiario o suo delegato (allegare delega esplicita), formata nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
7. La comunicazione di avvio del procedimento è pubblicato sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) entro 20 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle operazioni, con allegato l'elenco delle operazioni proposte pervenute nei termini.

## 11. SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

1. La selezione delle operazioni avviene in conformità a quanto previsto dal documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2.a) Regolamento (UE) 1303/2013" approvato con Delibera di Giunta n. 2069 del 26 ottobre 2017 e s.m.i., di seguito "documento Metodologie", e in particolare: del paragrafo 4 per quanto concerne la fase istruttoria di verifica dell'ammissibilità; del paragrafo 5.2, lettera a) per quanto concerne la fase di valutazione di coerenza di operazioni di carattere non formativo.

2. L'attività istruttoria accerta l'ammissibilità delle operazioni attraverso la verifica della regolarità formale e della completezza della documentazione. Al fine di dare massima chiarezza ed evidenza agli elementi che costituiscono causa di esclusione della manifestazione di interesse dalla valutazione, si fornisce il seguente quadro riassuntivo:

<b>Criterio</b>	<b>Causa di esclusione</b>
Rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della operazioni	Presentazione dell'operazione oltre il termine (paragrafo 10, punto 2 ); Presentazione dell'operazione con modalità difformi da quelle indicate al paragrafo capoverso (paragrafo 10, punti 1 e 3); Mancata sottoscrizione del formulario e della domanda di finanziamento da parte del/i soggetto/i avente/i titolo (paragrafo 10, punto 6).
Rispetto dei requisiti soggettivi	Presentazione dell'operazione da parte di soggetti diversi da quelli previsti (paragrafo 4, punto 1).
Completezza e correttezza della documentazione	Il mancato utilizzo del formulario previsto per la presentazione delle operazioni (paragrafo 10 punto 3) Presentazione dei documenti in formato diverso da quello previsto (paragrafo 10, punto3)

3. Poiché la realizzazione delle operazioni oggetto del presente avviso avviene da parte di amministrazioni pubbliche, come previsto al paragrafo 4, il possesso della capacità amministrativa, finanziaria, e operativa si dà per assolto.

4. Il mancato riscontro anche di uno solo dei requisiti sopra previsti comporta la non ammissibilità dell'operazione alla successiva fase di selezione.

5. Le operazioni risultate ammissibili in esito all'attività istruttoria sono selezionate da un'apposita Commissione nominata dal dirigente responsabile della SRA con proprio decreto. La selezione delle operazioni opera secondo una procedura valutativa delle proposte con l'applicazione della procedura di coerenza, con l'utilizzo dei criteri di selezione indicati nella tabella che segue. La Commissione si esprime con una valutazione di tipo positivo/negativo. La mancata rispondenza al criterio di selezione è causa di valutazione negativa delle operazioni.

6. Con riferimento alla fase di valutazione di coerenza di operazioni di carattere non formativo si fornisce il seguente quadro riassuntivo:

<b>Criterio</b>	<b>Causa di esclusione</b>
Coerenza dell'operazione	Mancata coerenza delle caratteristiche dell'operazione con le indicazioni previste dall'avviso. Presentazione incompleta dei documenti previsti (paragrafo 10, comma 3)

7. In considerazione della specificità dell'avviso, si prescinde dall'applicazione del criterio di congruenza finanziaria.

8. La valutazione negativa rispetto al criterio di valutazione di coerenza comporta la non approvazione dell'operazione.

9. Gli elenchi relativi alle operazioni che hanno superato la valutazione di coerenza o che non hanno superato la valutazione di coerenza sono ordinati distintamente secondo l'ordine cronologico di presentazione.

## 12. APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI

1. In esito alla valutazione il dirigente della Struttura regionale attuatrice approva, con apposito decreto, l'elenco relativo alle operazioni approvate, l'elenco delle operazioni escluse dalla valutazione, l'elenco delle operazioni non approvate. Il decreto viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it); la suddetta pubblicazione del decreto costituisce mezzo di notifica dei risultati della valutazione.

## 13. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

1. La SRA, con decreto del dirigente responsabile, provvede all'adozione dell'atto di concessione del contributo entro 60 giorni dall'adozione del decreto di approvazione delle operazioni.
2. La SRA, ad avvenuta adozione del decreto di concessione del contributo, trasmette apposita nota al soggetto attuatore nella quale comunica gli estremi del decreto di concessione reperibile sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) (Amministrazione trasparente).

## 14. FLUSSI FINANZIARI

1. Il costo dell'operazione approvato in fase di selezione costituisce il tetto massimo di spesa ammissibile.
2. È prevista una anticipazione fino ad un massimo del 85% del finanziamento da erogarsi successivamente alla dichiarazione di avvio dell'attività e l'erogazione del saldo, qualora dovuto, pari alla differenza tra anticipazione e costo complessivo dell'operazione, da erogarsi ad avvenuta verifica del rendiconto.
3. La SRA eroga i contributi mediante accreditamento al conto corrente bancario o postale, indicato dal beneficiario mediante l'apposita istanza di accreditamento in via continuativa presentata con il modello reso disponibile sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it).
4. La SRA, dopo aver disposto la liquidazione dell'anticipazione o del saldo e a seguito dell'esito positivo dei controlli contabili interni dell'amministrazione, comunica ai beneficiari, con apposita nota, gli estremi del decreto e l'entità della somma sul totale concesso.

## 15. REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. La SRA provvede alla revoca del contributo nei casi stabiliti dall'articolo 12 del Regolamento FSE.

## 16. RENDICONTAZIONE

1. I soggetti beneficiari devono presentare alla SRA, entro 90 giorni dalla conclusione dell'operazione e, comunque, non oltre il 30 novembre 2020, la documentazione attestante l'avvenuta effettiva realizzazione dell'operazione.
2. La documentazione di cui al precedente comma è costituita, distintamente per ogni struttura educativa, dall'elenco dei destinatari del buono di servizio, corredato da:
  - l'Avviso pubblicato rivolto alle famiglie potenzialmente interessate a presentare domanda per l'ottenimento del buono di servizio;
  - la graduatoria definitiva dei destinatari del buono di servizio formata secondo le disposizioni dell'Avviso;
  - determina di approvazione della graduatoria definitiva;
  - le relazioni sui controlli a campione rispetto ai tre requisiti di accesso per l'ottenimento del buono servizio;

- copia delle corrispondenti comunicazioni dei soggetti attuatori di cui al paragrafo 6, punto 3;
- copia dei relativi mandati di pagamento;
- copia in pdf delle determinine di liquidazione e dei mandati di pagamento;
- file riepilogativo (in formato Excel o Access) dei seguenti dati: numeri delle determinine di liquidazione, numeri dei mandati di pagamento e importo pagato;
- estrazione dati dal Sistema informativo servizio prima infanzia, SISEPI;
- copia in pdf delle relative determinine e dei mandati di pagamento ed un file riepilogativo in formato Excel o Access dove vengono riportati i numeri delle determinine, i numeri dei mandati di pagamento e l'importo pagato.

3. La documentazione di cui al precedente comma deve essere conservata in un unico luogo e con modalità atte a distinguerla dai documenti di diversa natura.

4. Ai fini delle **verifiche in loco** che potranno essere messe in atto anche dalla Commissione Europea, dalla sezione competente della Corte dei Conti, dall'AdA2 (l'Autorità di Audit) e da altri enti pubblici, i soggetti beneficiari dovranno tenere a disposizione nella struttura un **Docs** progetto che deve contenere i seguenti documenti:

- l'Avviso pubblicato;
- le domande che sono state raccolte;
- la graduatoria definitiva dei destinatari del buono di servizio;
- le relazioni sui controlli a campione rispetto ai tre requisiti di accesso per l'ottenimento del buono servizio;
- le fatture, le ricevute, i documenti prevenuti dai Soggetti Attuatori e le richieste di rimborsi presentate al fine della richiesta di pagamento;
- le determinine e i mandati di pagamento.

## 17. TRATTAMENTO DEI DATI

1. I dati personali e sensibili forniti all'Area saranno raccolti, trattati e conservati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza amministrativa, per la gestione ed il corretto svolgimento delle procedure di cui al presente Avviso, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti, in ottemperanza a quanto stabilito dal d.lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice privacy), e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.

2. I dati saranno trattati a mezzo di sistemi informatici o manuali per le finalità istituzionali di:

- comunicazione di dati a soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, oltre alle necessarie comunicazioni ad altre amministrazioni o autorità pubbliche di gestione, controllo, vigilanza;
- selezione ed autorizzazione di operazioni non formative e di soggetti attuatori per tali operazioni;
- monitoraggio, valutazione e indagini statistiche sui destinatari di interventi non formativi;
- gestione dei procedimenti contabili

e saranno conservati in archivi informatici e/o cartacei.

3. Ai sensi dell'articolo 13 del Codice privacy si segnala che:

- Il titolare del trattamento è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, piazza Unità d'Italia 1 Trieste nella persona del Presidente in carica;

- Il responsabile della protezione dei dati è il dirigente dott. Mauro Vigni (delibera di Giunta regionale n. 538 del 5 marzo 2018); - Il responsabile della sicurezza dei trattamenti effettuati con ausili elettronici o comunque automatizzati e della conservazione dei dati è INSIEL S.P.A., via San Francesco 43, TRIESTE.  
selezione ed autorizzazione di operazioni formative/non formative e di soggetti formativi per l'attuazione di tali operazioni.

## 18. INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

1. Il soggetto attuatore è tenuto ad adottare modalità di promozione e pubblicizzazione dell'operazione trasparenti ed in grado di garantire parità di accesso a tutte le potenziali categorie di destinatari.
2. Il soggetto attuatore è tenuto ad informare la platea dei possibili destinatari circa il fatto che l'operazione è cofinanziata dal Fondo sociale europeo, nell'ambito dell'attuazione del POR. Pertanto, tutti i documenti di carattere informativo e pubblicitario devono:
  - contenere una dichiarazione da cui risulti che il POR è cofinanziato dal Fondo sociale europeo;
  - recare tutti i seguenti emblemi:

3. Ai suddetti emblemi può essere aggiunto quello del soggetto attuatore.
4. La mancata pubblicizzazione dell'operazione e il mancato utilizzo dei loghi sopra descritti è causa di revoca del contributo, ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento FSE

## 19. PRINCIPI ORIZZONTALI

I soggetti attuatori, nello svolgimento delle operazioni, promuovono i principi orizzontali, previsti dal POR FSE 2014/2020, di:

- Sviluppo sostenibile;
- Pari opportunità e non discriminazione;
- Parità tra uomini e donne.

## 20. ELEMENTI INFORMATIVI

1. Il responsabile del procedimento è il dott. Nicola Manfren, 0403775247, [nicola.manfren@regione.fvg.it](mailto:nicola.manfren@regione.fvg.it).
2. Il responsabile dell'istruttoria per quanto riguarda la predisposizione dell'Avviso e la verifica di ammissibilità delle operazioni è la dott. Sabrina Rigo, 0403775182, [sabrina.rigo@regione.fvg.it](mailto:sabrina.rigo@regione.fvg.it); il responsabile dell'istruttoria per la gestione finanziaria/contabile delle operazioni è il dott. Massimo Covacich, 040/3775121,

[massimo.covacich@regione.fvg.it](mailto:massimo.covacich@regione.fvg.it) ; il responsabile dell'istruttoria per il controllo delle operazioni è la dott.ssa Alessandra Zonta, 040/3775219, [alessandra.zonta@regione.fvg.it](mailto:alessandra.zonta@regione.fvg.it).

3. Le persone di contatto, sono la dott. Alberta Agnelli, 0403775178, [alberta.agnelli@regione.fvg.it](mailto:alberta.agnelli@regione.fvg.it) e la sig. Concettina Giulio, 0403775257, [concettina.giulio@regione.fvg.it](mailto:concettina.giulio@regione.fvg.it).

## 21. CONTROLLO E MONITORAGGIO

1. I soggetti beneficiari devono uniformarsi a tutte le indicazioni della SRA in tema di controllo e monitoraggio delle operazioni.
2. Gli soggetti beneficiari devono:
  - assicurare la disponibilità di tutta la documentazione afferente all'operazione durante le verifiche in loco realizzate dall'Autorità di gestione o della struttura regionale attuatrice;
  - realizzare l'operazione nel pieno rispetto di quanto previsto nel presente avviso;
  - garantire l'inoltro dei dati relativi al monitoraggio previsto dal documento "Fondo sociale europeo. POR 2014/2020. Linee guida alle Strutture regionali attuatrici – SRA", nei tempi e nei modi richiesti dall'Autorità di gestione o dalla struttura regionale attuatrice.
- inviare un file riepilogativo in formato Excel, il cui format sarà inviato dalla SRA, completo di tutti i dati necessari al monitoraggio.

## 22. SINTESI DEI TERMINI DI RIFERIMENTO

1. Al fine di fornire un quadro complessivo dei termini di riferimento delle operazioni inerenti il presente Avviso e confermando quanto già in parte indicato nelle precedenti pagine, sono stabiliti i seguenti termini:
  - a) le operazioni devono essere presentate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'Avviso nel BUR;
  - b) le operazioni sono selezionate entro 60 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle operazioni;
  - c) le operazioni sono approvate entro 30 giorni dalla data di conclusione della selezione delle operazioni;
  - d) le operazioni devono concludersi entro i termini stabiliti nel decreto di concessione.
  - e) l'atto di concessione del contributo viene adottato entro 60 giorni dalla data di approvazione delle operazioni;
  - f) il rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione dell'operazione deve essere presentato entro 90 giorni dalla conclusione dell'operazione e, comunque, non oltre il 30 novembre 2020;
  - g) il rendiconto delle spese sostenute è approvato entro 60 giorni dalla presentazione del rendiconto;
  - h) l'atto relativo alla erogazione del saldo, ove spettante, viene adottato entro 30 giorni dalla data di approvazione del rendiconto;
  - i) il termine finale per la chiusura del procedimento è il del 31 dicembre 2022.